



COMUNICATO STAMPA

Decreto Sicurezza: anche l'Avvocatura civilista dice no!

L'Unione Nazionale delle Camere Civili esprime ferma contrarietà alla disciplina introdotta in materia di rimpatri volontari assistiti, nella parte in cui richiama il coinvolgimento dell'avvocatura e prevede un compenso al difensore subordinato all'esito della partenza del cittadino straniero. Il testo approvato inserisce il Consiglio Nazionale Forense tra i soggetti chiamati a collaborare ai programmi di rimpatrio e prevede la corresponsione ai rappresentanti legali di un compenso collegato alla partenza dello straniero.

Si tratta di una scelta grave, perché altera il ruolo dell'Avvocato, ne compromette l'immagine di indipendenza e introduce una logica incompatibile con la funzione difensiva. L'Avvocato non può essere neppure indirettamente incentivato verso un determinato esito. Non è un ausiliario dell'amministrazione né un terminale delle politiche pubbliche: è il garante dei diritti della persona.

Lo sguardo dell'avvocatura civilista, su questo punto, è particolarmente netto. Il diritto civile è il diritto della persona concreta: dignità, famiglia, salute, lavoro, casa, minori, vulnerabilità. Dietro ogni procedimento che riguarda uno straniero non vi è mai una pratica da chiudere, ma una vita da tutelare. Per questo la difesa deve restare libera, autonoma, priva di qualunque sovrapposizione tra interesse del cliente, interesse dello Stato e interesse economico del difensore.

L'avvocatura civilista è ben consapevole della complessità delle questioni poste dai fenomeni migratori e della necessità che lo Stato li governi con strumenti efficaci, seri e legittimi. Proprio per questo, però, non può accettarsi che problemi reali vengano affrontati con soluzioni che comprimono il diritto di difesa, alterano il ruolo dell'avvocato e si pongono in tensione con i principi costituzionali e con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale ed europeo.

La norma si pone infatti in tensione con i principi più alti previsti dalla nostra Costituzione, che tutelano i diritti inviolabili della persona, l'eguaglianza, il diritto di difesa e il giusto processo; e con i principi del diritto internazionale ed europeo che impongono tutela effettiva, accesso alla difesa e protezione della dignità umana.

Quando si incrina l'indipendenza dell'Avvocato, non si colpisce soltanto il migrante. Si colpisce la struttura stessa dello Stato di diritto.

Per questo l'Unione Nazionale delle Camere Civili chiede che tale previsione sia eliminata senza ambiguità e senza rinvii. L'avvocatura non può essere trascinata, neppure simbolicamente, fuori dal suo perimetro costituzionale.

Non è in gioco solo la sorte di migliaia di persone straniere che attraversano le nostre aule di tribunale. È in gioco la credibilità dell'intero sistema giudiziario, la fiducia dei cittadini — tutti i cittadini — nella possibilità di trovare, in un avvocato, qualcuno che stia davvero dalla loro parte.

Quella fiducia, costruita in secoli di storia del diritto e sancita dai padri costituenti nell'art. 24 della Carta fondamentale, non può essere spezzata da quattro emendamenti presentati in fretta e furia in un'aula parlamentare. Chiediamo al Parlamento di avere il coraggio di correggersi.

Roma, 19 aprile 2026

§

Testo per pubblicazione sul web o per articolo

L'AVVOCATURA CIVILISTA DICE NO:

IL DECRETO SICUREZZA TRASFORMA L'AVVOCATO IN STRUMENTO DI ESPULSIONE.

UNA NORMA INCOSTITUZIONALE CHE VIOLA I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLO STATO DI DIRITTO.

Con il voto del Senato del 17 aprile 2026, il Parlamento italiano ha approvato, nell'ambito della conversione del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 (c.d. *Decreto Sicurezza*), una disposizione che segna un punto di non ritorno nella storia dell'avvocatura repubblicana. L'articolo 30-bis, inserito per iniziativa di quattro senatori della maggioranza di governo, istituisce un compenso per i legali che assistono i cittadini stranieri nella “fase di presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito”, condizionandolo — esplicitamente — all'esito della partenza dello straniero.

Noi avvocati civilisti, che ogni giorno operiamo a tutela dei diritti fondamentali della persona nei tribunali ordinari, nelle cause di famiglia, nel diritto del lavoro, nella protezione delle persone vulnerabili, vogliamo farci udire con una voce distinta e precisa: questa norma non è solo un errore tecnico. È una rottura del patto costituzionale tra lo Stato, il cittadino e il suo difensore.

I. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE: IL DIRITTO DI DIFESA È INVIOLABILE

L'articolo 24 della Costituzione della Repubblica italiana stabilisce che “la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”. La Corte costituzionale ha costantemente affermato che tale garanzia non tollera subordinazioni di sorta: il difensore deve essere libero, indipendente, privo di qualsiasi interesse che possa confliggere con quello del proprio assistito.

L'art. 30-bis, invece, crea un meccanismo perverso e inedito: il compenso dell'avvocato viene agganciato non alla qualità o all'integrità della prestazione professionale, non alla tutela del cliente, ma all'obiettivo perseguito dallo Stato, cioè la partenza del migrante. Si paga il legale se e solo se lo straniero se ne va. Si premia, in altri termini, la resa del difensore agli obiettivi dell'esecutivo. Si è creato, per legge, un conflitto di interessi strutturale tra avvocato e assistito.

Chiediamo: come potrà il migrante fidarsi del proprio avvocato, sapendo che quest'ultimo viene remunerato solo se consiglia il rimpatrio? Come potrà il difensore valutare con libertà e indipendenza

se esistono le condizioni per richiedere la protezione internazionale, il ricongiungimento familiare, il permesso umanitario? La risposta è che non potrà: il legislatore ha costruito una trappola giuridica che priva il più vulnerabile tra i vulnerabili del bene più prezioso: un avvocato davvero suo.

II. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E DELL'ART. 2 DELLA COSTITUZIONE: DISCRIMINAZIONE E DIGNITÀ UMANA

L'articolo 3 della Costituzione sancisce il principio di eguaglianza davanti alla legge. L'articolo 2 tutela i diritti inviolabili dell'uomo, *“sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”*. Entrambe le disposizioni si applicano a *“tutti”*, non solo ai cittadini.

La norma in esame introduce una discriminazione sistematica: al cittadino straniero irregolare viene riservato un avvocato *“condizionato”*, mentre al cittadino italiano o al migrante regolare è garantita la pienezza della tutela difensiva. Si tratta di una gerarchia delle garanzie costituzionali basata sul titolo di soggiorno, che è in palese contrasto con il principio di uguaglianza sostanziale e con la tutela della dignità umana che permea l'intero impianto della Carta fondamentale.

III. LA VIOLAZIONE DELLA CEDU E DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

L'articolo 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo garantisce il diritto a un *“processo equo”* e, in particolare, il diritto a essere difeso da un avvocato di propria scelta, privo di conflitti di interesse. L'articolo 13 CEDU assicura il diritto a un *“ricorso effettivo”* davanti a un'autorità nazionale. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte affermato — con particolare riguardo alle procedure di espulsione e rimpatrio — che la garanzia del ricorso effettivo non è soddisfatta quando la difesa legale è compromessa da incentivi strutturali contrari all'interesse del ricorrente.

L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati ai sensi dell'art. 6, par. 1 TUE, garantisce il diritto a una *“tutela giurisdizionale effettiva”* e stabilisce espressamente che *“chiunque può farsi consigliare, difendere e rappresentare”*. Tale disposizione è applicabile nel contesto dei rimpatri in quanto materia disciplinata dal diritto dell'Unione (direttiva 2008/115/CE). La stessa direttiva rimpatri impone garanzie procedurali che includono il diritto alla rappresentanza legale indipendente.

Infine, la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, recepita nell'ordinamento italiano con la legge n. 722 del 1954, impone al legislatore di non creare meccanismi che impediscano de facto l'accesso alla procedura di protezione internazionale. Un avvocato economicamente incentivato al rimpatrio è un avvocato che può — anche inconsciamente — non esaminare con la dovuta cura le condizioni per il riconoscimento della protezione. Ciò costituisce una violazione degli obblighi di non-refoulement che l'Italia ha assunto a livello internazionale.

IV. IL RUOLO DELL'AVVOCATO CIVILISTA: PRESIDIO DI DEMOCRAZIA, NON BRACCIO ESECUTIVO DELLO STATO

L'avvocato civilista opera quotidianamente nel cuore dei conflitti umani più delicati: la separazione familiare, la tutela del minore, i diritti del lavoratore, il recupero del credito del più debole, l'opposizione all'abuso del più forte. Sa bene — per esperienza professionale diretta — cosa significa difendere una persona senza potersi permettere di avere interessi propri nel risultato della causa.

L'indipendenza dell'avvocato non è un privilegio di casta. È una garanzia per il cliente. È il fondamento del sistema democratico. Senza un avvocato libero, lo Stato di diritto diventa Stato di

forza. E un avvocato che viene pagato solo se il suo assistito sceglie ciò che il legislatore vuole è, tecnicamente e sostanzialmente, un agente dello Stato.

Respingiamo questa norma non per corporativismo, ma per fedeltà ai valori che la professione forense porta con sé dal momento in cui è stata riconosciuta come presidio di democrazia nell'art. 24 della Costituzione. La difesa non può essere messa al servizio di una politica, di un governo, di un risultato prestabilito. Non ieri, non oggi, non mai.

V. LE NOSTRE RICHIESTE

In sede di conversione definitiva del DL 23/2026 alla Camera dei Deputati, chiediamo con fermezza:

- 1.** La soppressione integrale dell'articolo 30-bis e di ogni disposizione che condizioni il compenso del difensore all'esito del procedimento o a obiettivi predeterminati dal legislatore;
- 2.** Il ripristino del pieno accesso al patrocinio a spese dello Stato per i cittadini stranieri in condizione di irregolarità, in ossequio agli articoli 3 e 24 della Costituzione e all'art. 47 CDFUE;
- 3.** L'apertura di un confronto istituzionale con l'avvocatura — in tutte le sue componenti, compresa quella civilista — prima di qualsiasi riforma che incida sull'esercizio della professione forense e sui diritti fondamentali delle persone;
- 4.** Il pieno rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia in materia di asilo, di non-refoulement e di tutela delle persone vulnerabili, come sanciti dalla Convenzione di Ginevra del 1951, dalla CEDU e dal diritto dell'Unione europea.

Non è in gioco solo la sorte di migliaia di persone straniere che attraversano le nostre aule di tribunale. È in gioco la credibilità dell'intero sistema giudiziario, la fiducia dei cittadini — tutti i cittadini — nella possibilità di trovare, in un avvocato, qualcuno che stia davvero dalla loro parte.

Quella fiducia, costruita in secoli di storia del diritto e sancita dai padri costituenti nell'art. 24 della Carta fondamentale, non può essere spezzata da quattro emendamenti presentati in fretta e furia in un'aula parlamentare. Chiediamo al Parlamento di avere il coraggio di correggersi.

Roma, 19 aprile 2026